IMPRESE . C1

1. Ente che produce opere d'arte, ha presentato il modello C1, verificato che avendo propria P.IVA ed è quindi corretta la richiesta di ristoro tramite modello C1, per poter vedere riconosciuti i danni deve presentare apposita perizia che attesti il valore della merce danneggiata? In alternativa, quale altra documentazione potrebbe presentare?

Risposta

- L'autodichiarazione stabilisce quanto segue:
  In relazione al valore delle scorte di materie prime, semilavorati e prodotti finiti dichiarato nel Modello C1 si impegna ad allegare alla presente una relazione a firma di un **professionista abilitato iscritto all'albo redatto sulla base dei dati contabili dell'azienda.**
- **In alternativa potrebbe presentare anche una perizia che attesti il valore della merce.**

2. Azienda avente due soci ha presentato modello C1 nelle tempistiche previste tuttavia la stessa società è stata sciolta con atto notarile di fine dicembre 2024, uno dei due soci ha effettuato il subentro con apposita comunicazione del 03/01/2025, con nuova ragione sociale e nuova P.IVA, si richiede se il ristoro previsto possa essere liquidato alla società subentrante;

Risposta

- **Il ristoro è liquidato alla ditta che ha prodotto la domanda e che ha subito i danni nei termini; non è previsto la liquidazione ad una altra ditta che è subentrata.**

3. Azienda ha presentato modello C1 all'interno del quale, nella tabella 1, è stato commesso un errore nella compilazione della stima dei danni subiti, con ristoro concesso inferiore all'importo dei danni effettivamente avuti: nel caso in cui sia possibile integrare il modello C1 con apposita apertura del portale regionale, sarà possibile liquidare poi l'importo corretto oppure dovrà essere liquidato l'importo indicato inizialmente nel modello C1, e stanziato dal soggetto attuatore con Decreto n.19 di luglio 2025, e poi solo in una seconda fase provvedere all'eventuale ristoro aggiuntivo?

Risposta

- **Come già scritto a tutti i comuni, in questa prima fase si potrà liquidare la somma che il vice commissario ha concesso al comune per quella impresa; successivamente se il comune avrà delle economie potrà chiedere al Vice commissario l'utilizzo delle stesse ovvero chiedere al Vice commissario l'integrazione del fondo già assegnato con eventuali ulteriori economie totali o di chiedere al Dipartimento Nazionale una integrazione ulteriore del fondo.**

4. Azienda ha riscontrato una sottostima dei danni inizialmente indicati con la presentazione del modello C1, presenta apposita autocertificazione "Modello integrativo per la richiesta di liquidazione del contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive "scheda C1" indicando l'importo corretto, maggiorato, e fornendo la relativa documentazione attestante le spese sostenute (fatture quietanzate): dovrà essere comunque liquidato l'importo richiesto con il modello C1, e riconosciuto con Decreto del soggetto attuatore, o sarà possibile liquidare l'importo effettivo e attestato con le fatture quietanzate?

Risposta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- Come da nota prot. N. 1071843 del 22/08/2025 i Comuni entro il 01 settembre devono comunicare alla scrivente struttura un elenco delle pratiche che meritano di modifiche ed integrazioni **con il relativo ID.**
  Successivamente la struttura del vice Commissario aprirà la piattaforma regionale permettendo ai comuni di effettuare le modifiche/integrazioni richieste (dalle imprese e/o dai privati cittadini)
  Termini di presentazione: il comune entro il primo settembre deve inviare elenco id alla struttura del Vice commissario relativamente alle pratiche che intende modificare/integrare
  Documentazione richiesta: come abbiamo più volte scritto è necessario che il privato chieda al comune di modificare il modello B1 o C1 motivando la stessa richiesta
  Modalità operative per la corretta integrazione delle spese: appena aperta la piattaforma verrete autorizzati ad operare nel senso che le domande verranno messa a vostra disposizione per effettuare le modifiche ed integrazioni
- **La Procedura indicata è quella del punto precedente che ripeto : come già scritto a tutti i comuni in questa prima fase si potrà liquidare la somma che il vice commissario ha concesso al comune per quella impresa ; successivamente se il comune ha delle economie potrà chiedere al Vice commissario l'utilizzo delle stesse ovvero chiedere al Vice commissario l'integrazione del fondo già assegnato con eventuali ulteriori economie totali o di chiedere al Dipartimento Nazionale una integrazione ulteriore del fondo.**

5. Azienda non trasmette l'autocertificazione "Modello integrativo per la richiesta di liquidazione del contributo per l'immediata ripresa delle attività economiche e produttive "scheda C1" entro i 30 giorni dal ricevimento della PEC trasmessa dal Comune ma richiede esclusivamente la riapertura del portale regionale al fine di integrare e correggere il modello C1 a seguito di ulteriori danni riscontrati ed inizialmente non stimati: si richiede un vostro contributo circa la procedura da seguire, premettendo che si ritiene corretto richiedere in ogni caso all'azienda l'invio entro i 30 giorni dal ricevimento della PEC dell'autocertificazione in modo da procedere comunque con la liquidazione del ristoro stanziato con decreto n.19 del luglio scorso;

Risposta

a. **L'impresa deve inviare l'autodichiarazione che permette l'inizio del procedimento amministrativo ed è la condizione fondamentale per iniziare istruttoria e nulla vieta all'impresa che possa integrare l'autodichiarazione con gli ulteriori danni eventualmente subiti e inizialmente non stimati;**
b. **L'impresa chiede al comune di modificare/integrare il modello C1, anche questo fondamentale, ed il comune entro il primo settembre invia ID alla struttura del Vice commissario finalizzato alla apertura della Piattaforma seguendo iter già descritto.**

6. In generale, qualora ad una azienda venga concessa la possibilità di modificare/integrare il modello C1 tramite apertura straordinaria del portale regionale, si chiede se:

7.

a. l'importo da liquidare sarà comunque quello previsto inizialmente e indicato dal soggetto attuatore nel decreto n.19 di luglio 2025 e solo in un secondo momento possa essere riconosciuto l'importo ulteriore richiesto a seguito dell'integrazione del modello C1;

Risposta

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- **Già risposto in modo positivo nelle precedenti domande: intanto si liquida quanto richiesto dalla impresa e già stanziato dal Vice commissario; dopodiché si verificheranno le economie risultanti al Comune e qualora non dovessero essere sufficienti si dovrà attendere la nuova richiesta di integrazione che verrà fatta al Dipartimento Nazionale.**

b. l'importo da liquidare sia quello "corretto", integrato con apposita modifica del modello C1 ma in questo caso si chiede se per il ristoro economico "integrativo" si possa attingere ad eventuale avanzo non liquidato dal Comune in questa prima fase o se il soggetto attuatore debba emettere nuovo Decreto con importi rivisti;

Risposta

- **Vedasi risposta precedente**

8. Problema "tecnico": Per le ditte/imprese, che a gennaio avevano caricato direttamente la domanda sul portale Cohesion, esiste un modo per noi di scaricare gli allegati (in molti casi, avendo caricato in autonomia sul portale, le ditte non ci hanno inviato la documentazione allegata). Visualizzarla però ci è utile per aiutarli se devono correggere la richiesta oltre che per controllare la stessa. Esempio di ID: 283487

Risposta

- **Sentirò il settore Informatica; tuttavia ho fatto una verifica e tutta la documentazione della ditta è leggibile. Eventualmente sarà possibile recarsi negli uffici della Regione così da poter risolvere le criticità con i colleghi dell'informatica.**

9. Un'impresa che dispone di campi da beach-volley ha dichiarato danni per 56.242€. Con i 20.000€ del rimborso vorrebbe eseguire anche interventi non specificati nei preventivi presentati quali ripristino gazebi e reti da gioco/copripali per rimettere completamente in funzione parte dei campetti danneggiati (invece di comprare sabbia per tutti i campi che però senza altri acquisti non risultano comunque fruibili). In tal caso devono richiedere una modifica del modello c1?

Risposta

- **Premesso che sono liquidabili solo ed esclusivamente i danni reali subiti e che sono funzionali alla ripresa dell'attività; quindi la mia domanda è: la ditta ha subito i danni di cui dice e che non ha messo nei preventivi quali ripristino dei gazebo, reti da gioco/copripali ecc ? Ha richiesto il ristoro di questi danni nel modello C1? Se la risposta è affermativa nessun problema di una modifica dei preventivi in quanto oggi ritiene che per la funzionalità siano questi i lavori necessari ed urgenti da fare. (in ogni caso si consiglia sempre un sopralluogo dei tecnici comunali in loco per fare una effettiva verifica e monitoraggio)**

10. Una azienda agricola ha dichiarato danni a 293 piante di Paulownia, chiedendo come contributo la stima del mancato introito (l'azienda era in procinto di vendere il prodotto, già contrattualizzato). Chiediamo conferma che anche per questa casistica specifica il mancato introito non sia una spesa ammissibile. Chiediamo anche conferma che la ditta potrebbe comunque rendicontare l'acquisto di 293 piante a sostituzione di quelle perse. In tal caso si chiede se deve modificare il modello c1.

Risposta

- **Si conferma che il mancato guadagno almeno per questo ristoro non sia in alcun modo ristorabile ma solo i danni subiti dei beni dell'azienda.**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

- **Relativamente ai beni distrutti dall'alluvione è naturale che possono essere ristorati in quanto risultano essere beni strumentali dell'impresa agricola senza i quali è impossibile lavorare (Si consiglia sempre un sopralluogo dei tecnici comunali per fare una effettiva verifica e monitoraggio)**

11. Chiediamo parere sull'ammissibilità del rimborso per una azienda agricola intenzionata ad utilizzare il risarcimento per: il ripristino della recinzione perimetrale necessaria alla salvaguardia degli animali da cortile/allevamento - attrezzi agricoli danneggiati (motoseghe – decespugliatore ecc...) - Contatore e tubature idrico ed elettrico – Ripristino accesso uliveto interdetto da dilavamento di fango.

Risposta

- **Premesso che sono liquidabili solo ed esclusivamente i danni reali subiti e che sono funzionali alla ripresa dell'attività.**
- **La ditta ha richiesto il ristoro di questi danni nel modello C1? Se la risposta è affermativa nessun problema e da una lettura di quanto da voi scritto sembrano essere ristori funzionali all'attività.**

12. Dagli ultimi confronti è emerso che se un'impresa ha avuto dei ristori per i danni conseguiti l'alluvione dall'assicurazione, la stessa fattura (anche se non completamente coperta dall'assicurazione) non può essere utilizzata per avere il ristoro della quota parte non rimborsata. È possibile avere un riferimento normativo per questo, così da poter informare le imprese?

Risposta

- **Il riferimento è il modello C1 Sezione 10 e Ordinanza 932/2022.**

13. per le imprese per le quali l'iva non rappresenta un costo in quanto è recuperabile, andiamo a liquidare l'importo netto delle fatture, corretto?

Risposta

- **Se l'iva non rappresenta un costo ed è recuperabile per l'impresa, si liquida solo il netto (iva esclusa).**

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.

Chiarimenti da parte del Consigliere Giuridico del Capo del Dipartimento della Protezione Civile

1. Alcuni comuni ci fanno presente che qualche impresa e dei privati si sono dimenticati di inviare il modello C1 e B1 nei termini. In questa fase è possibile aprire i termini ed accogliere domande in ritardo da parte di famiglie ed imprese?

Risposta

- **Si rappresenta che il mancato rispetto dei termini entro i quali presentare la domanda sugli appositi moduli non consente il riconoscimento del contributo e non si ritiene possibile alcuna sanatoria al riguardo.**

2. Un'Associazione (Corpo Bandistico Comunale), ha presentato correttamente il modello C1 (ha sia la partita Iva che iscrizione alla Camera di Commercio) indicando tra i danni, la perdita di bene mobili non registrati (strumenti musicali).
È possibile riconoscere i contributi ai beni mobili non registrati (strumenti musicali) qualora gli stessi siano funzionali alla ripresa dell'attività d'impresa/Associazione?

Risposta

- **Si esprime parere favorevole al riconoscimento dei contributi per la fattispecie indicata**

3. Un comune evidenzia che un'impresa che ha subito danni rilevanti e ha fatto domanda presentando il modello C1, successivamente è stata incorporata con processo di fusione da una altra ditta in quanto , a seguito dei danni subiti causa alluvione 2024, non era più capace finanziariamente di andare avanti. In questa fattispecie precisa è accoglibile la domanda del primo ristoro (max 20 mila) ovvero riconoscere la domanda ed eventualmente successivamente ristorare i danni subiti nella seconda fase?

Risposta

- **Si rappresenta i contributi di immediato sostegno sono finalizzati a consentire la ripresa dell'attività a seguito dei danni subiti.**
  Ne consegue nel caso di specie l'impresa danneggiata risulta cessata e quindi viene meno la ratio del ristoro dei danni di lett. c) e pertanto il contributo de quo non può essere riconosciuto. Per le medesime ragioni non può essere riconosciuto il contributo nella cd "Fase 2".

Documento informatico firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs n.82/2005, modificato ed integrato dal D.Lgs. n.235/2010 e dal D.P.R. n.445/2000 e norme collegate, il quale sostituisce il documento cartaceo e la firma autografa.